



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE  
**ARISTEIA**

ISTITUTO DI RICERCA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI



# DOCUMENTI ARISTEIA

**documento n. 34**

*I finanziamenti dei soci  
nella nuova società a responsabilità  
limitata*

luglio 2003

**I FINANZIAMENTI DEI SOCI  
NELLA NUOVA  
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

I FINANZIAMENTI DEI SOCI  
NELLA NUOVA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La disciplina vigente – 3. Le novità della riforma del diritto societario – 3.1. I finanziamenti dei soci alla s.r.l. – 3.2. Rimborso dei finanziamenti e soddisfazione dei creditori: la postergazione dei soci ai creditori – 3.3. Rimborso dei finanziamenti ante dichiarazione di fallimento della società – 3.4. Presupposti applicativi dell'art. 2467, co. 1: "eccessivo squilibrio" e "irragionevolezza" del finanziamento – 4. La disciplina dei finanziamenti soci nelle s.p.a. – 5. Finanziamenti dei soci e gruppi – 6. Trattamento contabile (cenni)

1. PREMESSA

Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa accade spesso che i soci provvedano al fabbisogno della società versando somme di denaro senza imputare formalmente l'apporto al capitale sociale "in senso giuridico" e senza l'osservanza delle rigorose procedure formali stabilite per i conferimenti.

Peraltro, come osservato in dottrina, questa prassi pare suscettibile di essere strumentalizzata in base alle concrete vicende societarie.

Risulta evidente, quindi, in primo luogo, l'opportunità di precisare, senza possibilità di equivoco, la natura del rapporto che si instaura tra il socio e la società: finanziamento in senso stretto o versamento in conto capitale.

I finanziamenti dei soci in senso stretto sono negozi giuridici riconducibili allo schema del mutuo, connotati dalla dazione di una somma di denaro da parte dei soci, o di alcuni di essi, in misura proporzionale o meno alle loro quote di partecipazione sociale, con correlativo obbligo di restituzione in capo alla società; essi possono essere fruttiferi o non fruttiferi.

Con i versamenti in conto capitale, di contro, i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti, senza una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca l'obbligo della restituzione. Questi versamenti si configurano come vere e proprie riserve di capitale da collocare in bilancio, all'interno del Patrimonio netto, al punto VII "Altre riserve", in voci denominate di solito "Versamenti in conto capitale", oppure "Versamenti a copertura perdite" se il conferimento è effettuato per coprire perdite di esercizio (così si esprime il Principio contabile dei dottori commercialisti e ragionieri n. 28).

In dottrina, inoltre, si esclude che i versamenti a fondo perduto avvengano *causa donandi*, perché mancano gli elementi essenziali del contratto di donazione (*animus* e forma).

La distinzione tra finanziamenti dei soci e versamenti in conto capitale si rivela, nel concreto, notevolmente difficoltosa. Spesso, infatti, il conferimento è effettuato senza chiare manifestazioni di volontà ed è contraddistinto dall'impiego di una pluralità di espressioni polivalenti (quali “finanziamento soci”, “versamenti soci”, ecc.). In assenza di precisi riferimenti funzionali alla distinzione in esame, la volontà delle parti deve desumersi, come osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza:

- dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto
- e dalle finalità pratiche cui esso pare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

Altrettanto importante si rivela, inoltre, l'attività di contrasto al fenomeno delle società sottocapitalizzate e destinate ad operare sulla base di prestiti e fidejussioni dei soci piuttosto che mediante l'apporto di capitale di rischio; situazione che presenta inevitabili riflessi negativi sulla posizione dei creditori sociali che vedono affiancarsi, in sede di liquidazione del patrimonio sociale (ed in particolare nell'ambito di una procedura concorsuale), alle proprie pretese quelle dei soci.

È stato, infatti, da tempo osservato che i finanziamenti dei soci talvolta non trovano giustificazione nel credito di cui la società potrebbe ragionevolmente godere in funzione del suo capitale.

È in questo contesto che si inserisce la disciplina del nuovo art. 2467 che, come si avrà modo di precisare, in presenza di determinati presupposti realizza un sostanziale avvicinamento dei finanziamenti dei soci alla società a veri e propri conferimenti.

Prima di esaminare le novità della riforma è, però, opportuno procedere ad una sintesi della situazione attuale relativa alla materia dei finanziamenti dei soci.

## 2. LA DISCIPLINA VIGENTE

Il nostro ordinamento giuridico è attualmente privo di una disposizione civilistica dedicata ai finanziamenti dei soci verso la società (la materia, invece, è stata a più riprese affrontata dalla disciplina fiscale, al punto che in essa l'interprete, con riferimento ai “versamenti in conto capitale” ed a quelli a “fondo perduto”, ha ravvisato impliciti, ma non per questo meno significativi, riconoscimenti della loro legittimità sul piano civilistico).

La materia è affidata alla delibera del Comitato Interministeriale Credito e Risparmio (C.I.C.R.) del 3 marzo 1994 (pubblicata sulla *G.U.* dell'11 marzo 1994, n. 58) ed alle successive istruzioni della Banca d'Italia, approvate il 27 aprile 1998 (pubblicate sulla *G.U.* del 12 dicembre 1994, n. 289).

Per avere un quadro più chiaro, peraltro, occorre partire dall'art. 11 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.L.B.); tale norma, infatti, stabilisce due principi di particolare importanza:

- ai fini del d.lgs. n. 385/1993, è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi che sotto altra forma;

## I finanziamenti dei soci nella nuova società a responsabilità limitata

- la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

L'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 ha fatto carico al C.I.C.R. di stabilire *“limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:*

- a) presso soci e dipendenti;*
- b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante”* (il successivo comma 4 individua, inoltre, una serie di eccezioni alla riserva di raccolta del risparmio tra il pubblico in favore delle banche; tra queste si evidenzia, in particolare, la posizione delle società per azioni, in accomandita per azioni e delle cooperative per la raccolta effettuata, nei limiti consentiti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni, nonché delle società e degli enti con titoli quotati in mercati regolamentati per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari *ex art. 11, co. 4, lett. c), c-bis) e d)*, del d.lgs. n. 385/1993).

Il C.I.C.R. ha espletato tale incarico mediante la già richiamata deliberazione del 3 marzo 1994 (Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 385/1993).

Nel Punto 1, dedicato alla *“Raccolta presso soci”*, si precisa che la raccolta di risparmio tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso soci non è considerata *“raccolta di risparmio tra il pubblico”* quando:

- tale facoltà è prevista dallo statuto;
- la raccolta è rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengono una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Con riguardo alla raccolta del risparmio nell'ambito di gruppi di imprese, il Punto 4 della Deliberazione C.I.C.R. afferma: *“è libera la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quella effettuata all'interno di un medesimo gruppo”*.

Il Punto 7 della Delibera C.I.C.R. rimette, poi, alla Banca d'Italia l'emanazione di istruzioni applicative sulle materie regolamentate dalla delibera stessa.

Tali istruzioni contengono un'importante precisazione: l'offerta degli strumenti nei quali si sostanzia la raccolta del risparmio presso i soci deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci. *“Ai fini della presente disciplina non costituiscono «raccolta di risparmio presso soci» le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta”* (art. 3 della Sezione I delle Istruzioni della Banca d'Italia).

Nessun rilievo, invece, è posto con riguardo alla libertà della raccolta effettuata nell'ambito dei gruppi di imprese (Sezione IV delle Istruzioni della Banca d'Italia).

Qualche considerazione deve, infine, essere effettuata con riguardo al disposto dell'art. 130 del d.lgs. n. 385/1993 (Abusiva raccolta del risparmio); chiunque svolga l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 385/1993 – e, quindi, delle prescrizioni contenute nella delibera

C.I.C.R. del 3 marzo 1994 – è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 12.911 a 51.645 euro.

Questa fattispecie contravvenzionale non pone limitazioni dal punto di vista della soggettività attiva.

Per quanto concerne la condotta, inoltre, si deve osservare come dal termine “*attività*” emerga la necessità di una pluralità di atti. Come osservato in dottrina, non sembra, infatti, possibile prescindere da un certo qual carattere diffusivo delle azioni vietate.

Incerta si presenta la ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato di abusiva raccolta del risparmio. Secondo una parte della dottrina, dalla natura contravvenzionale della fattispecie dovrebbe trarsi la punibilità sia a titolo di dolo che di colpa. Secondo altro Autore, di contro, la necessità di una vera e propria “*attività*” escluderebbe la possibilità di attribuire rilevanza alla colpa, ponendo il reato nel novero delle contravvenzioni dolose.

Se vi è fondato sospetto che una società violi l'art. 130 del d.lgs. n. 385/1993, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi (U.I.C.) possono denunciare i fatti al Pubblico Ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 (art. 132-*bis* del d.lgs. n. 385/1993).

### 3. LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Come si è già avuto modo di evidenziare nella premessa del presente documento, la riforma del diritto societario si occupa espressamente della materia dei finanziamenti dei soci verso la società.

La disposizione di maggiore importanza è sicuramente quella collocata nella disciplina delle s.r.l. (art. 2467, rubricato “*Finanziamenti dei soci*”); ad essa, peraltro, si affiancano ulteriori riferimenti nelle norme relative alla direzione e coordinamento di società (art. 2497-*quinquies*) ed alcune indicazioni di carattere contabile (artt. 2424 e 2427).

#### 3.1 *I finanziamenti dei soci alla s.r.l.*

L'art. 2467, ex d.lgs. n. 6/2003 – afferma la relazione illustrativa del d.lgs. n. 6/2003 – affronta il tema dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società che formalmente si presentano come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale sociale; la finalità della norma in commento è, dunque, quella di risolvere il problema della cosiddetta “sottocapitalizzazione nominale” delle società. Come precisa la stessa relazione, “*la soluzione è stata quella, comune alla maggior parte degli ordinamenti e sostanzialmente già affermata in giurisprudenza, di una postergazione dei relativi crediti rispetto a quelli degli altri creditori*”.

Ai sensi dell'art. 2467, co. 1, il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

## I finanziamenti dei soci nella nuova società a responsabilità limitata

Come osservato in dottrina, queste disposizioni non trovano applicazione con riguardo ad ogni modalità di finanziamento effettuato alla società; nel secondo comma dell'art. 2467, infatti, si legge che, ai fini della disciplina riportata, si intendono “*finanziamenti dei soci a favore della società*” quelli, “*in qualsiasi forma effettuati*”, concessi:

- in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
- in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.

La nuova norma, dunque, ci dice che quando la società ha bisogno di apporti finanziari, questi, pur essendo qualificati nei rapporti tra società e soci “finanziamenti”, ricevono un trattamento che li assimila fortemente ai conferimenti.

Dalla lettera dell'art. 2467 si desume che, in seguito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, i finanziamenti dei soci saranno suddivisi in due categorie:

- i finanziamenti concessi in una situazione fisiologica della società al fine, ad esempio, di evitare il più oneroso ricorso a finanziamenti bancari;
- i finanziamenti concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Ai finanziamenti di quest'ultimo tipo si applicherà la disciplina di cui all'art. 2467, co. 1.

In via preliminare, pare dunque opportuno definire i finanziamenti dei soci alla società “*in qualsiasi forma effettuati*”.

Non è chiaro se con questa espressione la norma si riferisca ai soli finanziamenti in denaro ovvero anche a quelli in natura o realizzati mediante la non riscossione di crediti scaduti.

Altrettanto incerta è la possibilità di ricomprendere nella formula normativa le garanzie fornite dai soci ai terzi (ad esempio, agli istituti di credito) affinché questi finanzino la società.

Come osservato in dottrina, l'interprete si imbatte, poi, inevitabilmente, in numerose ipotesi problematiche: si pensi alla possibile estensione della disciplina dei “finanziamenti dei soci” anche alla concessione di immobili in godimento o ai contratti di leasing.

### 3.2. Rimborso dei finanziamenti e soddisfazione dei creditori: la postergazione dei soci ai creditori

La prescrizione iniziale dell'art. 2467, co. 1, dispone che il rimborso dei finanziamenti dei soci in favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Non è chiaro, peraltro, se la regola della postergazione sia destinata ad operare solo nella fase di liquidazione ovvero anche *durante societate*.

Quest'ultima soluzione aprirebbe il campo a numerose problematiche attinenti, ad esempio, alle modalità attraverso le quali un creditore possa far valere la postergazione senza la necessità di provocare la liquidazione o il fallimento.

### *3.3. Rimborso dei finanziamenti ante dichiarazione di fallimento della società*

Sempre il comma 1 dell'art. 2467 afferma che il rimborso dei finanziamenti dei soci deve essere restituito se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società.

Ne consegue che, in caso di rimborso, la società – tramite la curatela fallimentare – avrà il diritto di ottenerne la restituzione; a ciò si accompagna la responsabilità dell'amministratore che ha provveduto al rimborso stesso.

In pratica, ai sensi dell'art. 67, co. 2, del R.D. 16.3.42 n. 267 (L.F.), si presume la conoscenza da parte dei soci dell'insolvenza della società (si ricorda che possono essere revocati *ex art. 67, co. 2, della L.F.* i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, “*se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, ... se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento*”).

I rimborsi antecedenti saranno invece assoggettati al regime ordinario della revocatoria fallimentare.

### *3.4 Presupposti applicativi dell'art. 2467, co. 1: “eccessivo squilibrio” e “irragionevolezza” del finanziamento*

Uno degli aspetti maggiormente problematici, tra quelli affrontati dal legislatore, ha riguardato l'individuazione delle condizioni alle quali il finanziamento dei soci deve considerarsi un prestito *causa societatis*.

Nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 6/2003 si sottolinea come sia risultata impraticabile la strada della individuazione di parametri quantitativi. Si è, invece, optato per l'adozione delle ricordate clausole generali in base alle quali, ai fini dell'applicazione delle regole dettate dall'art. 2467, co. 1, sono “*finanziamenti dei soci a favore delle società*” quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui, anche in ragione del tipo di attività esercitata, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero quelli concessi in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

L'interprete è “*invitato ad adottare un criterio di ragionevolezza, con il quale si tenga conto della situazione della società e la si confronti con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto ragionevole aspettarsi*” (così la relazione illustrativa del d.lgs. n. 6/2003).

La concretizzazione delle ipotesi normative di “*eccessivo squilibrio*” e di “*irragionevolezza*” è, dunque, rimessa alla giurisprudenza e dovrà essere valutata in rapporto al caso specifico.

Dalla normativa civilistica non emergono validi indici per conoscere quando è “*eccessivo*” lo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, e, da parte sua, la dottrina aziendalistica sembra individuare valori ottimali o soglie di rischio nel rapporto debiti/patrimonio netto, ma non certo valori assoluti del predetto rapporto, tenendo anche conto che la valutazione sull'adeguatezza di tale rapporto raramente può essere istantanea, ma richiede un'analisi prospettica dell'attività aziendale e delle sue coperture finanziarie.

Secondo autorevole dottrina, peraltro, l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto dovrebbe rilevare come situazione di crisi a preludio di grave dissesto finanziario (sino all'insolvenza).

## I finanziamenti dei soci nella nuova società a responsabilità limitata

L'irragionevolezza del finanziamento in rapporto alla situazione finanziaria della società presuppone, invece, una valutazione dell'opportunità dell'apporto in relazione alle esigenze aziendali.

Certamente, una situazione di protratta illiquidità potrà rendere "ragionevole" un conferimento, ma, nella miriade di altri casi di temporanea illiquidità, a volte del tutto fisiologici nella vita di una società, potrà al contrario essere ragionevole attendersi un finanziamento alla società da uno o più soci che possano effettuarlo, piuttosto che un conferimento o il ricorso al finanziamento bancario.

Le condizioni discriminanti per fare scattare le nuove disposizioni dovranno essere verificate al momento della concessione, dal socio alla società, delle somme in conto finanziamento. Risulterebbe, quindi, sostanzialmente ininfluenza, al fine della disciplina di cui all'art. 2467, co. 1, la sussistenza dei presupposti al momento del rimborso. La conferma della correttezza di questa soluzione sembra desumibile dalla lettera della legge; ogni diversa lettura – come rilevato dalla dottrina – esporrebbe eccessivamente il socio finanziatore ai rischi delle vicende economiche della società.

### 4. LA DISCIPLINA DEI FINANZIAMENTI SOCI NELLE S.P.A.

La disciplina esaminata non trova un corrispondente nelle disposizioni che il legislatore della riforma dedica alla società per azioni; alcuni riferimenti si rinvengono, peraltro, in materia di Stato patrimoniale e Nota integrativa.

La dottrina assolutamente prevalente ritiene tuttavia che l'art. 2467, ex d.lgs. n. 6/2003, contenga principi generali del diritto societario applicabili in via analogica anche alle società per azioni. Alcuni Autori hanno, tuttavia, osservato come questo travaso normativo non possa essere immediato. Il legislatore della riforma, infatti, ha nettamente distinto i tipi societari s.r.l. e s.p.a., destinando loro disposizioni autonome ed organiche: le norme dettate in materia di spa fotografano una società di dimensioni medio-grandi, imperniata sulla sua capacità di attirare gli investitori e, pertanto, riferita a realtà a base azionaria tendenzialmente diffusa e con vocazione al mercato; le norme dettate per la s.r.l., di contro, hanno a modello società di dimensioni medio-piccole, in cui il valore preminente è la rilevanza centrale del socio.

In tale contesto, si è rilevato che l'applicazione analogica della disciplina dei finanziamenti dei soci alle s.p.a. sarebbe possibile solo qualora il tipo societario della s.p.a. non fosse utilizzato, nel caso concreto, per interpretare il fenomeno imprenditoriale delle grandi società – così come pensato dal riformatore – ma di quelle di più ridotte dimensioni e a base sociale ristretta.

### 5. FINANZIAMENTI DEI SOCI E GRUPPI

Il nuovo art. 2497-*quinquies* – in materia di gruppi d'impresa – dispone che ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti, o da altri soggetti ad essa sottoposti, si applica l'art. 2467.

## I finanziamenti dei soci nella nuova società a responsabilità limitata

A giudizio di autorevole dottrina, la norma presenta particolare rilevanza non tanto con riguardo all'ipotesi di finanziamento eseguito dalla controllante "diretta" – in tale ipotesi, infatti, l'applicabilità dell'art. 2467 sarebbe giustificata dalla provenienza del finanziamento da un socio – quanto per le ipotesi di controllante "indiretta" (che, cioè, non è socia della società ricevente, ma che è controllata dal medesimo soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento).

L'art. 2497-*quinquies* riconosce l'applicabilità della disciplina esaminata ai finanziamenti effettuati nell'ambito del gruppo di imprese da parte di chi esercita il controllo, senza peraltro distinguere tra società per azioni e società a responsabilità limitata (anche questo risulta essere un importante elemento a favore della possibilità di estensione analogica dell'art. 2467 alle società per azioni).

### 6. TRATTAMENTO CONTABILE (CENNI)

Nella disciplina attualmente in vigore, i finanziamenti dei soci alla società devono essere iscritti tra i debiti finanziari alla voce D.4 del passivo dello stato patrimoniale, denominata "*Debiti verso altri finanziatori*" (art. 2424). È, poi, compito della nota integrativa completare l'informativa precisando: la durata del finanziamento, le caratteristiche tecniche, le eventuali garanzie e la misura degli interessi.

In seguito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario e, dunque, nel rispetto del novellato art. 2424, la rilevazione dovrà avvenire all'interno della voce D.3 dello Stato patrimoniale, denominata "*Debiti verso soci per finanziamenti*"; l'inserimento all'interno di tale voce dello Stato patrimoniale potrà avvenire indistintamente per i finanziamenti dei soci "ordinari" e per quelli "postergati". In nota integrativa, però, sarà necessaria una ripartizione per scadenze ed un'indicazione separata in ragione della "*clausola di postergazione*" rispetto agli altri creditori (art. 2427, n. 19-*bis*).

Emerge, quindi, la possibilità che la società ed il socio si accordino nel considerare un finanziamento come postergato, seppure in assenza dei presupposti tipologici normativamente individuati.

Con riguardo alla redazione del bilancio in forma abbreviata, infine, il nuovo art. 2435-*bis*, co. 2 continua ad affermare che nella voce D del passivo dello Stato patrimoniale ci si deve limitare all'indicazione dei debiti esigibili oltre l'esercizio.

Le informazioni contenute nel n. 19-*bis*) della nota integrativa, di contro, non figurano tra quelle che possono essere omesse ai sensi del successivo comma quinto. Resta, di conseguenza, necessaria una ripartizione per scadenze ed un'indicazione separata in ragione della clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.



---

**FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti**

Via Torino 98 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – [www.aristeia.it](http://www.aristeia.it)